



CITTA' DI CORDENONS
PROVINCIA DI PORDENONE
Medaglia di Bronzo al V.M.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 40 DEL 21 AGO. 2014



SEGRETARIO GENERALE
Forlin Lucia Maria

Regolamento relativo
all'assimilazione per quantità e
qualità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi D.
Lgs. 152/2006

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 1

Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto medesimo, il Comune di Cordenons (di seguito Comune) con il presente Regolamento disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi in base ai criteri qualitativi di cui all'articolo 2.
2. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, sono prodotti da utenze non domestiche afferenti alle seguenti categorie:
 - a) attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri, comunità in genere, ecc.;
 - b) attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club, ecc.;
 - c) attività ricettive quali campeggi, alberghi, pensioni, hotel, ecc.;
 - d) attività di ristorazione quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie, sagre paesane, ecc.;
 - e) attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto, ecc.;
 - f) attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati, ecc.;
 - g) attività industriali ed agricole.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, a titolo esemplificativo, siano costituiti da manufatti e materiali di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti", riportati nell'allegato A al presente Regolamento, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.
2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato B al presente regolamento.
3. Non sono inoltre considerati assimilabili i seguenti rifiuti:
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi
 - rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa ;
 - i rifiuti derivanti da produzione agricola
 - Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione;
 - gli sfalci e le potature derivanti da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate
 - veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto previsto dal DPR 15/7/2003
4. Ai sensi dell'Art. 224 del decreto legislativo. 152/2006 gli imballaggi terziari di qualsiasi natura non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Eventuali imballaggi secondari non restituiti dall'utilizzatore al commerciante possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

Art. 3

Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. Il Comune di Cordenons concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 152/2006, i produttori che, per il recupero dei rifiuti speciali assimilabili prodotti durante l'esercizio della propria attività professionale, non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammessi al beneficio della riduzione del tributo comunale sui rifiuti, come indicato dall'apposito Regolamento comunale.
3. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.
4. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 4

Conferimento dei rifiuti assimilati

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 5

Sanzioni

1. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 3.04.2006 n. 152.

Art. 6

Riferimento ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.
2. E'abrogato l'art. 5 lett. d) del Regolamento per il servizio di Nettezza Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 3.04.1995, in ordine alla quantità per l'assimilazione dei rifiuti speciali.

Allegato A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative sotto elencate:

DESCRIZIONE

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
- residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio) Codice CER 190801
- Accessori per l'informatica

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate ad esempio:
 - consistenza non solida
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;

Allegato B

Classificazione e limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche quantitative sotto elencate:

CER	Descrizione	Limiti quantitativi annui
020104	rifiuti plastici diversi dagli imballaggi	500 kg
030101	scarti di corteccia e sughero	2.000 kg
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	2.000 kg
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	250 kg
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 (di tessili)	250 kg
040221 e 040222	rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	250 kg
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	250 kg
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 080409	250 kg
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	250 kg
150101	imballaggi di carta e cartone	25.000 kg
150102	imballaggi in plastica	10.000 kg
150103	imballaggi in legno (escluso pallet)	4.000 kg
150104	imballaggi in metallo	3.000 kg
150105	imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	1.000 kg
150106 e 080318	imballaggi in materiali misti e toner esauriti	750 kg
150107	imballaggi in vetro	10.000 kg
150109	imballaggi in materia tessile	250 kg
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	250 kg
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	10 pezzi
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	8 pezzi
190801	vaglio	200.000 kg
200101	carta e cartone	20.000 kg
200102	vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	4.500 kg
200108	rifiuti biodegradabili, umido – (esclusi gli scarti di macelleria e pescheria) – non sono previsti limiti quantitativi per i rifiuti provenienti da comunità e utenze pubbliche	50 mc
200110 200111	Abbigliamento e prodotti tessili	150 kg
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 200127	50 kg
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	50 kg
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	50 kg
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	10 pezzi
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	1.000 kg
200139	plastica	1.000 kg
200140	metallo	2.000 kg
200201	rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (p.es. ramaglie, sfalci, potature) non sono previsti limiti quantitativi per i rifiuti provenienti da utenze pubbliche	25 mc
200203	altri rifiuti non biodegradabili	250 kg
200301	rifiuti urbani non differenziati, non sono previsti limiti quantitativi per i rifiuti provenienti da comunità ed utenze pubbliche	50.000 kg
200302	rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica - esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	1000 kg
200307	rifiuti ingombranti	1000 kg